REGOLAMENTO (CEE) N. 1464/86 DEL CONSIGLIO

del 13 maggio 1986

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1986/1987, il prezzo limite per l'aiuto, il prezzo d'obiettivo e il prezzo minimo per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, e l'articolo 234, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, relativo a misure speciali per i piselli, le fave e le favette (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1485/85 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafi 1 e 5, e l'articolo 3, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione (3),

visto il parere del Parlamento europeo (4),

visto il parere del Comitato economico e sociale (5),

considerando che l'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1431/82 prevede che un prezzo limite per l'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci debba essere fissato per il panelli di soia a un livello che, pur garantendo un reddito equo ai produttori, consenta l'utilizzazione dei piselli, delle fave, delle favette e dei lupini dolci negli alimenti per animali a condizioni di concorrenza normali con i panelli;

considerando che questo prezzo limite per l'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci deve riferirsi ad una qualità tipo, rappresentativa della qualità media dei panelli di soia venduti sul mercato comunitario;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1431/82 prevede che il prezzo d'obiettivo per i piselli, le fave e le favette destinati all'alimentazione umana deve essere fissato a un livello equo per i produttori, tenendo conto delle esigenze di approvvigionamento della Comunità; che questo prezzo deve riferirsi ad una qualità tipo;

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1431/82 prevede la fissazione di un prezzo minimo che, tenuto conto delle variazioni del mercato e delle spese di trasporto dei prodotti in questione dalle zone di produzione verso le zone di trasformazione, consenta ai produttori di ottenere un'equa remunerazione;

considerando che l'applicazione degli articoli 68 e 236 dell'atto di adesione ha dato luogo in Spagna e in Portogallo ad un livello di prezzi differente da quello dei prezzi comuni; che, in applicazione dell'articolo 70, paragrafo 1, e dell'articolo 238, paragrafo 1, dell'atto di adesione, è opportuno ravvicinare i prezzi spagnoli e portoghesi ai prezzi comuni, ogni anno, all'inizio della campagna di commercializzazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna di commercializzazione 1986/1987 il prezzo limite per l'aiuto di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/82 è fissato:

a) per a Comunità a dieci a:
   — 50,96 ECU/100 kg per i piselli, le fave e le favette;
   — 48,50 ECU/100 kg per i lupini dolci;

b) per la Spagna a:
   — 50,96 ECU/100 kg per i piselli;
   — 50,96 ECU/100 kg per le fave e le favette;
   — 44,96 ECU/100 kg per i lupini dolci;

c) per il Portogallo a:
   — 50,96 ECU/100 kg per i piselli, le fave e le favette;
   — 48,50 ECU/100 kg per i lupini dolci.

2. Il prezzo di cui al paragrafo 1 si riferisce ai panelli di soia aventi un tenore:

— di proteine gregge totali del 44 %;
— di umidità dell'11 %.

Articolo 2

1. Per la campagna di commercializzazione 1986/1987 il prezzo d'obiettivo di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/82 è fissato:

a) per la Comunità a dieci a 32,80 ECU/100 kg per i piselli, le fave e le favette;

(1) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.
(2) GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 7.
(3) GU n. C 85 del 14. 4. 1986, pag. 22.
(4) Parere reso il 17 aprile 1986 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(5) GU n. C 118 del 20. 5. 1986, pag. 1.

b) per la Spagna a 32,80 ECU/100 kg per i piselli, le fave e le favette;

c) per il Portogallo a 32,80 ECU/100 kg per i piselli, le fave e le favette.

2. Il prezzo di cui al paragrafo 1 si riferisce a prodotti alla rinfusa, di qualità sana, leale e mercantile, aventi il 3 % di impurità e, per i prodotti non trasformati, il 14 % di umidità.

Articolo 3

1. Per la campagna di commercializzazione 1986/1987 il prezzo minimo d'acquisto è fissato:

a) per la Comunità a dieci a:
   — 28,63 ECU/100 kg per i piselli;
   — 27,62 ECU/100 kg per le fave e le favette;
   — 32,11 ECU/100 kg per i lupini dolci;

b) per la Spagna a:
   — 28,63 ECU/100 kg per i piselli;
   — 27,62 ECU/100 kg per le fave e le favette;
   — 29,90 ECU/100 kg per i lupini dolci;

c) per il Portogallo a:
   — 28,63 ECU/100 kg per i piselli;
   — 27,62 ECU/100 kg per le fave e le favette;
   — 32,11 ECU/100 kg per i lupini dolci.

2. Il prezzo di cui al paragrafo 1 si riferisce a prodotti alla rinfusa, di qualità sana, leale e mercantile, aventi il 3 % di impurità e, per i prodotti non trasformati, il 14 % di umidità.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 maggio 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. F. van EEKELEN